

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 132/CSA- RIUNIONE DEL 26 APRILE 2018

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL'A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CHIANELLO ALESSIO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/REAL PARCO C5 DEL 7.4.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 763 del 9.4.2018)

Con atto del 24.04.2018 la società A.S.D. Farmacia Centrale Paola Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale è stata inflitta al calciatore Chianello Alessio la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo *“la riduzione della squalifica”*.

A sostegno della propria richiesta la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore sarebbe avvenuta in *“una situazione di gioco con palla in movimento e non a gioco fermo, come dichiarato nel referto di gara”* e che il calciatore, nel tentativo di recuperare la palla in prossimità della linea laterale del campo, sarebbe entrato in contrasto con l'avversario e *“poiché sbilanciato da quest'ultima, colpisce contemporaneamente sia il pallone che l'avversario stesso. Pertanto è da escludersi qualsiasi forma di violenza perpetrata con volontarietà dal calciatore Chianiello”*.

Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.

L'arbitro, sentito dalla Corte, ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale dallo stesso redatto, cioè che l'atto di violenza ai danni del calciatore avversario è avvenuto a gioco fermo e non in svolgimento.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (CS).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL CALC. TOGNONI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/ALBISSOLA 2010 DEL 08.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 dell'11.04.2018)

Con atto del 23.04.2018 il Sig. Marco Tognoni ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale è stata inflitta allo stesso calciatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo *“la riduzione della stessa a 2 gare effettive”*.

A sostegno della propria richiesta il reclamante ha dedotto l'insussistenza della condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. A detta del Tognoni, l'espressione *“siete degli incapaci”* non può essere qualificata come ingiuriosa, anche perché lo stesso non l'avrebbe rivolta nei confronti della terna arbitrale, che era distante fisicamente dal luogo dove sarebbe avvenuto il comportamento contestato. Sostiene il reclamante che il termine *“incapaci”* non può assolutamente costituire un'ingiuria *“rappresentando piuttosto un'espressione di critica orientata verso un determinato fatto o comportamento posto in essere dal direttore e dagli assistenti”*.

La censura è fondata, per cui il reclamo merita accoglimento.

L'espressione proferita dal calciatore, al momento dell'uscita dal campo, da contestualizzare in una situazione di forte tensione sportiva, pur censurabile, non assume la connotazione ingiuriosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale. La stessa può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa.

Per questi motivi La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Tognoni Marco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRI MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 14.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018)

Con atto del 24.4.2018 la società Ascoli Picchio F.C. 1898 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 18.4.2018, con la quale, a seguito della gara Ascoli/Ternana Unicusano, disputatasi in data 14.4.2018 e valevole per il Campionato Primavera Tim, era stata irrogata, a carico del calciatore Perri Matteo, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, perché *“espulso per condotta violenta per avere, al 24° del secondo tempo, a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di giuoco, nei pressi della metà campo, colpito volontariamente con una gomitata al collo l'avversario, procurandogli forte dolore momentaneo”*.

Nei motivi di ricorso la reclamante puntualizzava come la condotta del Perri *“seppur contraddistinta da foga eccessiva, non è certamente caratterizzata dal requisito della “condotta violenta”, ossia dalla volontarietà o comunque dalla volontà di arrecare esclusivamente una lesione all'integrità fisica dell'avversario (...)”* di talché la condotta tenuta dal calciatore va ascritta nell'alveo della mera antisportività.

In sede di udienza il difensore della società reclamante, sentito telefonicamente in quanto impossibilitato a presenziare fisicamente alla riunione odierna per un impedimento indipendente dalla propria volontà, ribadiva l'assenza dell'elemento psicologico nella condotta del calciatore con riferimento alla caratterizzazione violenta della stessa.

Se, per un verso la condotta ascritta al calciatore Perri risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell'avversario indirizzandogli una gomita al collo, per altro verso però tale comportamento si è realizzato a gioco in corso e non è puntualizzato nel referto arbitrale né in quale modo si sia manifestata la condotta violenta né quali siano state le reali conseguenze del colpo, dal momento che lo stesso direttore di gara nel referto segnalava come il dolore provocato fosse *“momentaneo”*;

In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell'alveo della condotta antisportiva per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per considerare maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore Matteo Perri della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice Sportivo qui gravata.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini